

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3297

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1998

—————

Modifica dell’articolo *29-ter* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e per il recupero dei beni culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante: «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarietà Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"», all'articolo 21 prevedeva una forma di incentivazione ai lavoratori dei Ministeri del tesoro e delle finanze, stabilendo che «i vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto e la matrice entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio».

Va, tuttavia, osservato che il secondo comma dell'articolo 21, del citato decreto, stabiliva: «Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla "Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria" eretta in ente morale con decreto del Capo provviso-

rio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva».

Risale a circa un anno fa la polemica riguardante i beneficiari delle lotterie, fra i quali, in primo luogo, i dipendenti dei monopoli di Stato che ricevono una percentuale delle vincite, le quali ammontano a circa 180 miliardi di lire.

Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, all'articolo 29-ter (Disposizioni in materia di lotterie), comma 3, ha stabilito che le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.

Considerato che i proventi derivanti dai premi non riscossi nelle lotterie si presume saranno sempre più proficui, si propone di destinare le predette somme alle popolazioni colpite da calamità naturali e per il recupero dei beni culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole «sono attribuite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate per il 70 per cento a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e per il restante 30 per cento alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali».

